Tabella codici versamenti sospesi COVID-19	
Codice	Fattispecie
2	**Soggettiaventi residenza, sede legale / operativa nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 del DPCM 23.2.2020.** Per i soggetti che alla data del 21.2.2020, avevano la residenza, sede legale / operativa nel territorio dei Comuni di cui all'Allegato 1 del DPCM 23.2.2020, il DM 24.2.2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020
4	**Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, DL n. 18/2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lett. b) della citata norma.** Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, DL n. 18/2020, ad eccezione del soggetti di cui alla lett. b) della citata norma, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli artt. 127, comma 1, DL n. 34/2020 e 97, DL n. 104/2020.
5	**Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, lett. b), DL n. 18/2020 (ad esempio, federazioni sportive, ecc.).** Per i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, lett. b), DL n. 18/2020, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli artt. 127, comma 1, DL n. 34/2020 e 97, DL n. 104/2020.
6	**Soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 milioni (art. 62, comma 2, DL n. 18/2020) - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, comma 3, DL n. 18/2020).** Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 2 milioni sono sospesi i versamenti relativi all'IVA nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.3.2020. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi / compensi. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli artt. 127, comma 1, DL n. 34/2020 e 97, DL n. 104/2020.
7	**Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019(art. 18, commi 1, 3 e 6, DL n. 23/2020).** Sono sospesi per il mese di aprile 2020 i termini dei versamenti relativi all'IVA per: • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una diminuzione del

	fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
8	**Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019(art. 18, commi 1, 3 e 6, DL n. 23/2020).** Sono sospesi per il mese di maggio 2020 i termini dei versamenti relativi all'IVA per: • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
9	**Soggetti esercenti attività d'impresa, arte professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31.3.2019 (art. 18, commi 1, 3, 5 e 6, DL n. 23/2020).** Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti relativi all'IVA per: • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31.3.2019; • i soggetti per i quali si verificano contestualmente le condizioni indicate ai precedenti codici 7 e 8.
12	**Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di novembre 2020 (art. 13-ter, DL n. 137/2020).** Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA che scadono nel mese di novembre 2020 per:

	• i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; • i soggetti che esercitano le attività del servizio di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di levata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020; • i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del DL n. 137/2020, ovvero che esercitano attività alberghiera, agenzia di viaggi / tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuato con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020.
13	**Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di dicembre 2020 (art. 13-quater, DL n. 137/2020).** Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'IVA che scadono nel mese di dicembre 2020 per: • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nel territorio dello Stato, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni, che hanno subito una diminuzione del fatturato / corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre del 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; • i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30.11.2019; • i soggetti esercenti attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1, DPCM 3.11.2020 aventi domicilio fiscale, sede legale / operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; • i soggetti che esercitano le attività del servizio di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020; • i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del DL n. 137/2020, ovvero che esercitano attività alberghiera, agenzia di viaggi / tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale / operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26.11.2020 con le Ordinanze del Ministero della Salute adottate ai sensi degli artt. 3, DPCM 3.11.2020 e 19-bis, DL n. 137/2020.